



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE  
SERVIZIO INTERROGAZIONI

Question time n. 5-00072  
Dell'On. Maurizio LEO

### ELEMENTI DI RISPOSTA

Con il *question time* in esame l'Onorevole interrogante chiede quale sia l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria riguardo ai criteri di applicabilità dell'imposta regionale sulle attività produttive nei confronti dei professionisti, alla luce delle numerose pronunce giurisprudenziali circa la sussistenza di un'*autonoma organizzazione* in capo agli stessi (sentenze della Corte Costituzionale n. 156/2001 e sentenze della Corte di Cassazione nn. 21203/2004, 21421/2007, n. 1414/2008).

In argomento, come è noto, la Corte di Cassazione, ha più volte affermato che l'esercizio di un'attività di lavoro autonomo è escluso dall'ambito applicativo IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

La Suprema Corte (ad esempio, con sentenza 16 febbraio 2007 n. 3680, Sez. V) ha precisato che il requisito dell'"autonoma organizzazione" ricorre allorché il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ed impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"*id quod plerumque accidit*", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

E' opportuno rilevare che la Corte di Cassazione ha altresì precisato, nella sostanza, che in caso di contenzioso è onere del contribuente dimostrare l'insussistenza delle condizioni che, altrimenti, lo ricondurrebbero nell'ambito applicativo dell'imposta.

Con risoluzione n.254/E del 14 settembre 2007 l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato, sempre alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (ad esempio, sentenze nn. 3674, 3676, 3677 del 2007), che non può ritenersi "*autonomamente organizzata*" l'attività per lo svolgimento della quale il contribuente si avvalga di mezzi personali e materiali che costituiscono "*un mero*



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE  
SERVIZIO INTERROGAZIONI

*ausilio della sua attività personale, simile a quella di cui abitualmente si avvalgono anche soggetti esclusi dall'applicazione dell'IRAP (collaboratori coordinati e continuativi e dipendenti)".*

In concreto, come evidenziato altresì nella risoluzione n. 326/E del 14 novembre 2007 dell'Agenzia delle Entrate, per valutare la sussistenza del requisito dell'organizzazione si rende necessaria una complessa indagine di fatto, da effettuare caso per caso, valutando le risorse organizzative di cui dispone il titolare di redditi di lavoro autonomo.

I parametri individuati dalla Suprema Corte risultano dunque di effettivo ausilio nella valutazione della assoggettabilità o meno ad IRAP del contribuente professionista.

Appare inoltre opportuno far presente che il professionista può non compilare il quadro IRAP ritenendo certa la mancanza del presupposto oggettivo di imponibilità nei suoi confronti; la mancata compilazione, infatti, non incide sulla correttezza dell'invio telematico del modello Unico, né preclude l'attività di controllo da parte dei competenti Uffici delle entrate.

Attesa peraltro la varietà di professionisti potenzialmente assoggettabili all'imposta in questione, e la correlata diversità di possibile organizzazione dell'attività, risulta piuttosto difficile individuare in via generale ed astratta tutte le fattispecie concretamente riconducibili - e, correlativamente, quelle escluse - a quei criteri dell' "autonoma organizzazione" individuati dalla Suprema Corte.

Tuttavia, al fine di orientare il comportamento degli uffici e, di riflesso, dei contribuenti alle prese con la prossima dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente che intende emanare, nei prossimi giorni, un'apposita circolare ricognitiva dei criteri enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione per l'individuazione dei presupposti dell'IRAP dovuta da artisti e professionisti.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre rappresentato che ulteriori criteri valutativi dell'autonoma organizzazione potranno peraltro desumersi dalle sentenze che saranno depositate a seguito della recentissima udienza tenuta dalla Corte di Cassazione in data 30 maggio 2008 per l'esame di numerosi ricorsi aventi ad oggetto l'IRAP professionisti.